



COMUNE DI BISACQUINO (PA)

ORDINANZA NR. 48 DEL 19/07/2010

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA, PER ASPORTO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE SU AREA PUBBLICA IN RECIPIENTI DI VETRO.

IL SINDACO

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale d'Igiene e Sanità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 23.04.1972;

Ritenuto necessario adottare opportune misure di tutela dell'igiene e della salute pubblica, nonché del patrimonio comunale;

Considerato che in alcune zone del territorio comunale si registra, con sempre maggiore frequenza, il fenomeno dell'abbandono su spazi pubblici scoperti (marciapiedi, vie, piazze, giardini, parchi, sedi stradali in genere) di contenitori per bevande, in vetro, che non venendo conferiti negli appositi contenitori, costituiscono un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici sopraccitati, con particolare riguardo all'utenza infantile;

Preso atto che la presenza di bottiglie di vetro, sia intere che in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale, con la possibilità del verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti alla presenza dei suddetti rifiuti sulle sedi stradali e i percorsi pedonali, ed inoltre costituisce un fattore di mancata igiene e decoro per la città;

ORDINA

- A decorrere dal 12/07/2010 è fatto divieto ai titolari di tutti i pubblici esercizi di cedere per asporto fuori dal locale bevande di qualsiasi tipo in CONTENITORI DI VETRO; le bevande contenute in vetro potranno essere vendute purché il consumo avvenga all'interno dei pubblici esercizi o nelle infrastrutture esterne da essi gestite e purché il contenitore venga immediatamente conferito in appositi recipienti predisposti dal gestore dell'esercizio; in nessun caso è consentito asportare fuori dall'esercizio contenitori in vetro di alcun tipo.
- È fatto comunque obbligo al gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori in vetro rimasti eventualmente abbandonati ed al loro conferimento negli appositi recipienti.

Si avverte che la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, emanata per ragioni di ordine, sicurezza, igiene e pubblica incolumità, da parte dei titolari degli Esercizi pubblici, configura il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Il consumo di bevande in luogo pubblico, contenute in recipienti di vetro, su area pubblica, da parte dei consumatori costituisce violazione punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 155,00. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 255, comma 1 del d. lgs. n. 152/2006; chiunque,

in violazione delle suddette disposizioni, abbandona o deposita contenitori di vetro non pericolosi e non ingombranti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine competenti per territorio;
- che venga resa nota a tutti i soggetti interessati anche per le vie più brevi;
- che venga pubblicata all'Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi e la pubblicità anche in sintesi nei consueti modi di diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente ordinanza;

È fatto obbligo e chiunque spetti di osservare e di fare osservare le presenti disposizioni.

Dalla Residenza Municipale, lì 19/07/2010

IL SINDACO
f.to dr. Filippo CONTORNO